

Appendice

del Regolamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio

Approvato con delibera del Consiglio n. 15 del
12/12/2013

Modificato con approvazione di Appendice al
Regolamento con delibera del Consiglio n. 12 del
30/09/2022

Disciplina delle sedute del Consiglio in modalità telematica e mista.

Articolo 1 - Oggetto

1. La presente "Appendice" al Regolamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio che si tengono in videoconferenza e in forma mista, in presenza di uno stato di emergenza o in caso di esigenze particolari, su decisione del Presidente del Consiglio dell'Unione.
2. Le riunioni tradizionali "in presenza" continuano ad essere normate dal vigente Regolamento del Consiglio.

Articolo 2 - Modalità di riunione

1. Il Consiglio può riunirsi, oltreché in modalità tradizionale detta "in presenza" che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale:
 - a) in modalità telematica con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
 - b) in forma mista, con alcuni componenti "in presenza" ed altri collegati da remoto in videoconferenza.
2. Nel caso della riunione in forma mista, di cui alla lett. b):
 - a) la seduta si intende svolta in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio dell'Unione e qualora

possibile il Segretario o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza da remoto garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del TUEL;

- b) occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'organo.

Articolo 3 - Partecipazione alle sedute in modalità telematica

1. I Consiglieri dell'Unione, il Segretario, nonché altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche, possono partecipare alla seduta del Consiglio collegandosi con la sala ove si svolge la stessa in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente documento, utilizzando idonei strumenti informatici propri, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Informativo Unico della Val di Bisenzio debitamente inviate all'indirizzo mail istituzionale di ciascuno. Nell'avviso di convocazione della seduta è espressamente indicato il ricorso alla videoconferenza, con in calce una nota contenente ogni utile indicazione operativa per l'attivazione del collegamento e la partecipazione alla seduta in una delle predette modalità telematiche.
2. Ai fini del contenuto, dei destinatari e delle modalità di trasmissione dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno si osservano le norme previste dal Regolamento generale del Consiglio dell'Unione.
3. Il collegamento audio/video deve essere idoneo:
 - a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti dell'organo consiliare o della sua articolazione interna che intervengono in videoconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - a consentire al Segretario o al verbalizzante di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio;
 - a consentire a tutti i consiglieri e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

Articolo 4 - Videoconferenze del Consiglio.

1. Le riunioni del Consiglio, salvo i casi previsti dalla legge, sono pubbliche.
2. Le riunioni del Consiglio, in videoconferenza o in forma mista possono essere registrate.
3. Le riunioni del Consiglio in videoconferenza o in forma mista possono essere seguite durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, attraverso piattaforme digitali, indicate nel sito internet dell'Unione dei Comuni.

Articolo 5 - Dei lavori

1. Il Segretario svolge l'appello in avvio di seduta.
2. Il Segretario accerta, mediante riscontro audio - video ed appello nominale, l'identità del componente e la presenza del numero legale. I Consiglieri partecipanti dovranno pertanto rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
3. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi dei Consiglieri intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta del Consiglio i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Unione dei Comuni.
4. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta, ogniqualvolta il presidente o ciascuno dei consiglieri lo ritenga opportuno.
5. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
6. I lavori dell'organo consiliare mediante ricorso alle predette modalità telematiche sono regolati dal Presidente del Consiglio dell'Unione secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio.
7. Lo stesso Presidente del Consiglio dell'Unione assume le determinazioni necessarie per il caso di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza da parte di uno o più dei Consiglieri.

8. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza".
9. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori, la disciplina degli interventi, le votazioni e la verbalizzazione delle sedute svolte in una delle modalità telematiche di cui all'articolo 2 si osservano le prescrizioni generali del Regolamento del Consiglio.

Articolo 6 - Tutela della privacy

1. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
2. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante l'interesse pubblico, a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.
3. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Articolo 7 - Entrata in vigore

1. La presente appendice al Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente".